

L 12/08/1962 n.1353 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Legge 12 agosto 1962, n. 1353 (in Gazz. Uff., 17 settembre, n. 234). - Riforma del trattamento di quiescenza;

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

La disposizione contenuta nell'art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per inabilità assoluta e permanente compresi nei casi previsti alla lettera a) dell'art. 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Articolo 2

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:

a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934

Articolo 3

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la ren

Articolo 4

Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli artt. 25 e 27 del regio decreto

L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 16 della legge

Articolo 5

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380 la rendita vit

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 a

La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso può superare le lire 1.

La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi

Articolo 6

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio sono deterr

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al confe

Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla rendita vitalizia di cui alla lettera a)

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle metà dei proventi di

Articolo 7

La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette

Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualità di aiutante ufficiale gi

Articolo 8

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali gi

Articolo 9

Le pensioni di privilegio e quelle di reversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal serviz

Articolo 10

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle conter

1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione de

2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli compor

Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo,

a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 65

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'art. 2.

Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo di cui al n. 1)

la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) è fissata in lire 54.600.

Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono reversibili secondo le aliquote previste dall'art. 3 per le corris

Per le pensioni indirette e di reversibilità, rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il tra

Articolo 11

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 è comprensiv

Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 38 del reg

Articolo 12

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e pe

Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario. La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi seguenti.
Articolo 13

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18

Il versamento rateale del contributo di riscatto, disposto dagli Istituti di previdenza posteriormente alla data di scadenza.
Articolo 14

Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni, le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'art. 2 della citata legge n. 1224, sono modificate.

La comunicazione di cui all'art. 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonché alla Corte di appello. Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'art. 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati.
Articolo 15

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza sono quelli in vigore al 31 dicembre 1968, dall'art. 20, l. 26 luglio 1965, n. 965.

Articolo 16

All'onere di lire 1425 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1975, il Ministro per il tesoro a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato unico

TABELLA A

IMPORTI DELLA PENSIONE PREVISTI DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 1 (1)

(1) Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, l. 18 novembre 1975, n. 586.

-----	-----	-----	-----
Anni di Importo Anni di Importo	servizio utile servizio utile		
-----+	-----+	-----	-----
0.....	304.500	26.....	1.457.000
1.....	324.000	27.....	1.556.000
2.....	345.500	28.....	1.658.000
3.....	367.500	29.....	1.766.500
4.....	391.500	30.....	1.875.000
5.....	416.500	31.....	1.987.000
6.....	443.000	32.....	2.105.000
7.....	471.500	33.....	2.223.000
8.....	501.500	34.....	2.329.000
9.....	533.000	35.....	2.434.500
10.....	566.000	36.....	2.540.500
11.....	601.500	37.....	2.646.500
12.....	638.500	38.....	2.752.000
13.....	677.500	39.....	2.858.000
14.....	717.000	40.....	2.964.000
15.....	757.000	41.....	3.069.000
16.....	797.000	42.....	3.165.500
17.....	837.000	43.....	3.257.000
18.....	896.500	44.....	3.342.500
19.....	961.000	45.....	3.415.000
20.....	1.029.500	46.....	3.485.000
21.....	1.100.000	47.....	3.545.000
22.....	1.170.500	48.....	3.598.000

23.....	1.240.500	49.....	3.640.500	
24.....	1.317.000	50.....	3.683.000	
25.....	1.382.000	--.....	--	
